

SANCIRE SENZA SANZIONARE? PROBLEMI E PROSPETTIVE DEL NUOVO CRIMINE INTERNAZIONALE DI ECOCIDIO *

di Emanuela Fronza

(Professoressa associata di diritto penale presso l'Università di Bologna)

SOMMARIO: 1. Introduzione; 2. Il paradigma Norimberga come lente di osservazione; 2.1. Continuità; 2.2. Discontinuità; 3. Nuove frontiere per il diritto penale internazionale?

1. Urgenza climatica, crisi climatica, aumento delle temperature medie, CO₂ e gas serra, depauperamento delle risorse ecologiche, estensione dell'urbanizzazione a danno di aree naturali. Le espressioni si moltiplicano, ma tutte comunicano quanto ci dice la scienza sullo stato del pianeta¹: occorre intervenire immediatamente altrimenti il *presente* porterà un guasto irreversibile per il *futuro*, rendendo la Terra inabitabile. Se i rischi ecologici sono sempre esistiti, è negli ultimi decenni che la modificazione radicale dell'ambiente e della biosfera da parte della specie umana e la sua estensione nello spazio (su tutto il pianeta) e nel tempo (anche le generazioni future ne sono significativamente minacciate) sono sensibilmente aumentate. Non c'è un se, ma solo un quando. Nonostante le grandi scoperte dell'astrofisica degli ultimi 20 anni, i viaggi spaziali generalizzati sono di là da venire e non abbiamo un pianeta B dove l'*homo sapiens* possa migrare in massa. Su tale *dichiarazione* di urgenza non vi sono dubbi e non può esservi dibattito. Aperta e molto complessa è invece la discussione sulle misure da prendere e sulla loro efficacia.

Dinanzi a tale contesto di urgenza globale, reso più evidente dalla crisi sanitaria e dalla pandemia², fioriscono le iniziative per individuare risposte adeguate. Tra queste, di recente ha trovato rinnovato supporto la proposta di introdurre un nuovo ed autonomo crimine internazionale di ecocidio.

Ecocidio deriva dalla parola greca *oikos*, casa³, e dal verbo latino *caedere*, distruggere, uccidere. Letteralmente esso indica, quindi, la distruzione della casa

* Questo contributo riprende la relazione svolta durante il Seminario «Ecocidio un giudice penale internazionale per i “diritti della Terra”?», tenutosi nell'ambito del Corso di Dottorato dell'Università di Pisa il 27.11.2020.

¹ Cfr. <https://storymaps.arcgis.com/stories/6942683c7ed54e51b433bbc0c50fbdea>.

² Sul legame tra antropizzazione violenta, come invasione di ecosistemi, e pandemie, per tutti cfr. D. Quammen, *Spillover: Animal Infections and the Next Human Pandemic*, New York 2013.

³ Divenuto per antonomasia l'«eco» di ecologia: la casa comune pianeta terra, la biosfera terrestre che ci sostiene

comune agli abitanti umani e non umani: la Terra. Termine dalla forte potenza comunicativa, che rievoca il “*crime of crimes*”⁴, il genocidio⁵.

A tale nucleo semantico, non corrisponde, allo stato attuale, un nucleo definitorio sul piano normativo⁶. Anticipare questo profilo è essenziale: da un lato, molte sono le condotte – anche lecite – che impattano sull’ambiente, danneggiando e depauperando risorse disponibili⁷, e alcune di esse sono già punibili in base a disposizioni vigenti. Dall’altro, l’istanza di introdurre un nuovo crimine internazionale richiede non solo di individuare le condotte penalmente rilevanti, ma quali tra queste sono di una gravità tale da raggiungere la soglia di disvalore adeguata per questa tipologia delittuosa⁸.

Il concetto di ecocidio, come noto, fa la sua apparizione in un contesto diverso, quello del 900, a metà degli anni ’70 in relazione ai danni ambientali causati dall’agente arancio durante la guerra del Vietnam⁹. Oggi, la richiesta di criminalizzazione

tutti con i cicli naturali della vita.

⁴ W. Schabas, *National Courts Finally Begin to Prosecute the 'Crime of Crimes'*, in *JICJ* 2003, 39 ss.

⁵ Sul collegamento tra l’ecocidio e il genocidio e, in particolare, il genocidio culturale, non espressamente punibile dalla Convenzione del 1948, cfr. R. Lemkin, *Totally Unofficial Man*, in *PGS*, a cura di S. L. Jacobs, S. Totten, Londra 2017, 393; cfr. anche P. Higgins, D. Short, N. South, *Protecting the Planet: A Proposal for a Law of Ecocide*, in *CLSC* 59, 2013, 258.

⁶ Su tale figura cfr. R. Pereira, *After the ICC Office of the Prosecutor's 2016 Policy Paper on Case Selection and Prioritisation: towards an International Crime of Ecocide?*, in *CLF* 31(2), 2020, 217; R. Mwanza, *Enhancing Accountability for Environmental Damage Under International Law: Ecocide as a Legal Fulfillment of Ecological Integrity*, in *MJIL* 19, 2018; si vedano i contributi nel volume L. Neyret (dir.), *Des écocrimmes à l’écocide*, Bruxelles 2015, in particolare 87-263; M. Colacurci, *The Draft Convention Ecocide and the Role for Corporate Remediation: some Insights from the International Monsanto Tribunal and a Recent Research Proposal*, in *ICLR* 2021; R. De Vicente Martinez, *Hacia un Derecho penal internacional medioambiental: catástrofes naturales y ecocidio*, in *Derecho penal económico y Derechos humanos*, D. Crespo, A. N. Martín, Valencia 2018; A. N. Martín, *Hacia un Derecho penal internacional del medio ambiente*, Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid 16, 2012, 137 ss; P. Higgins, *Eradicating Ecocide: Laws and Governance to Prevent the Destruction of our Planet*, London 2010, 458; M. A. Gray, *The International Crime of Ecocide*, in *Cal W Int'l LJ* 26, 1996, 218 ss.; R. A. Falk, *Environmental Warfare and Ecocide — Facts, Appraisal, and Proposals*, in *BPP* 4, 1973.

⁷ Cfr. il sito della *Ecological Footprint* <https://www.footprintnetwork.org/our-work/ecological-footprint/>.

⁸ L’inserimento di fattispecie autonome a tutela del bene ambiente non è tema nuovo per il diritto penale internazionale, così come la previsione di una fattispecie specifica, tramite l’ampliamento di una categoria di crimini già esistenti. La questione si era posta ad esempio in relazione alla Convenzione del 1948, poi ripresa dallo Statuto di Roma, che non include né il genocidio culturale, né l’etnocidio, né l’ecocidio. Tuttavia, sia al momento dei *Travaux préparatoires*, sia nelle proposte di emendamento della Convenzione è stato affrontato il tema se allargare la fattispecie di genocidio. O ancora rispetto ai crimini contro l’umanità.

⁹ Il primo ad impiegare il termine ecocidio fu nel 1970 il biologo Arthur Galston durante la *Conference on War and National Responsibility* a Washington. Nel 1972 l’espressione fu ripresa dal ministro Olaf Palme per riferirsi, appunto, ai danni causati dalla guerra in Vietnam. Per un *excursus* sul concetto di ecocidio, cfr. D. Zierler, *The Invention of Ecocide: Agent Orange, Vietnam, and the Scientists Who Changed the Way We Think About the Environment*, Georgia 2011; G. P. Fletcher, *Tort Liability for Human Rights Abuses*, Oxford 2008.

dell'ecocidio è nuovamente al centro di un interesse, in un contesto differente da quello originario, e che si traduce in iniziative istituzionali¹⁰ e movimenti di opinione¹¹.

Va segnalato che lo Statuto della Corte penale internazionale prende in considerazione ipotesi di attacchi all'ambiente, ma unicamente nell'ambito dei crimini di guerra. All'interno della lunga disposizione riguardante tale categoria si dichiara punibile: "il lanciare *intenzionalmente* un attacco con la consapevolezza che esso causerà [...] un danno esteso, duraturo e grave all'ambiente naturale manifestamente *sproporzionato* rispetto ai concreti e diretti vantaggi militari previsti" (art. 8(2)(b)(iv) dello Statuto)¹². La tutela dell'ambiente è dunque condizionata all'accertamento della sussistenza del conflitto armato e degli altri requisiti indicati dall'art. 8 (2)(b)(iv)¹³ e, infine, funziona esclusivamente rispetto alle sole persone fisiche in coerenza con la competenza *ratione personae* della Corte Penale Internazionale.

Tuttavia, nonostante l'assenza di una previsione autonoma e i limiti della disposizione succitata, qualcosa si muove anche nel sistema della Corte Penale Internazionale: va innanzitutto menzionato il *Policy Paper* dell'Ufficio del Procuratore del 15 settembre 2016 sulla selezione dei casi e priorità che apre all'ambiente come

¹⁰ Si segnalano in particolare, in Francia la *Convention Citoyenne pour le Climat*; in seno al Parlamento il gruppo di Marie Toussaint da cui la Risoluzione del 20 gennaio 2021 in cui al p. 12 si incoraggia «l'Union et les États membres à promouvoir la reconnaissance de l'écocide en tant que crime international au titre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale» (https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0014_FR.htm). Ha riconosciuto la necessità di «una adeguata tutela giuridica della casa comune» anche Papa Francesco durante il convegno dell'Associazione Internazionale di Diritto Penale, tenutosi a Roma il 15 novembre 2019.

¹¹ Le ONG hanno avuto sin dalle origini un ruolo cruciale nel movimento di *advocacy* alla criminalizzazione dell'ecocidio. Si pensi, in particolare, alla attività di Polly Higgins, fondatrice di *Earth Law Alliance*; e ancora, a *End Ecocide on Earth*; *End Ecocide Sweden*; *Global Alliance for the Rights of Nature*. Fa pendant a queste iniziative lo sviluppo della cd. *global climate justice*, cf. il *Global Climate Litigation Report*, UNEP 2020: <https://www.unep.org/resources/report/global-climate-litigation-report-2020-status-review>.

¹² Il corsivo è nostro. Per un commento a questa disposizione, cfr. H. Brady, D. Re, *Environmental and Cultural Heritage Crimes: The Possibilities Under the Rome Statute*, in *Justice Without Borders: Essays in Honour of Wolfgang Schombourg*, M. Bohlander, M. Böse, A. Klip, O. Lagodny, Leiden 2018, 129; F. Bellivier, M. Eudes, I. Fouchard, *Droit des crimes internationaux*, Parigi 2018, 200 ss.; R. Arnold and S. Wehrenberg, *Article 8*, in *The Rome Statute of the International Criminal Court. A Commentary*³, K. Ambos, O. Triffterer, München, 2016, 376; K. J. Heller, J. C. Lawrence, *The limits of Article 8(2)(b)(iv) of the Rome Statute: The First Ecocentric Environmental War Crime*, in *GIELR* 20, 2007; M. Bothe, *Jurisdiction Ratione Materiae*, in *The Rome Statute of the International Criminal Court: A Commentary*, a cura di A. Cassese, P. Gaeta, J. R.W.D. Jones, Oxford 2002, 397; H. von Hebel, D. Robinson, *Crimes within the jurisdiction of the Court*, in *The International Criminal Court, The Making of the Rome Statute*, a cura di R. Lee, L'Aia 1999, 111; P. Sharp, *Prospects for environmental liability in the International Criminal Court*, in *VELJ* 18(2), 1999; M. A. Drumbl, *Waging War Against the World: The Need to Move from War Crimes to Environmental Crimes*, in *FILJ* 22(1), 1998.

¹³ Si richiede oltre alla sussistenza del conflitto armato di carattere internazionale, che il danno sia manifestamente sproporzionato rispetto ai concreti e diretti vantaggi militari previsti e, infine, in relazione alla soglia di gravità del danno, che esso sia esteso, duraturo e grave. Sui limiti di tale disposizione cfr. K. J. Heller, J. C. Lawrence, *op.cit.*

possibile ambito delle attività della Corte stessa¹⁴. Più recentemente, poi, i gravissimi crimini ambientali sono stati oggetto di attenzione durante l'Assemblea degli Stati parte¹⁵, nonché di una richiesta di indagini preliminari per crimini contro l'umanità¹⁶. Sul piano pratico, tuttavia, e nonostante questi segnali, non si registrano ad oggi mutamenti significativi in atto¹⁷.

L'istanza di introdurre un nuovo crimine internazionale si basa quindi sulla crisi e sull'insufficienza degli strumenti esistenti rispetto alle sfide imposte dall'urgenza climatica¹⁸. Seppur numerosi, infatti, questi ultimi risultano carenti, come già detto, o disposti in modo poco razionale¹⁹. La codificazione di una figura autonoma consentirebbe, quindi, di mettere ordine nel sistema vigente grazie all'introduzione di

¹⁴ Office of the Prosecutor, *Policy Paper on Case Selection and Prioritisation*, 15.9.2016, https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/20160915_OTP-Policy_Case-Selection_Eng.pdf. In particolare, cfr. il par. 7, p. 40 e 41. A tale riguardo cfr. R. Pereira, *op.cit.*; J. Durney, *Crafting a Standard: Environmental Crimes as Crimes Against Humanity under the International Criminal Court*, in *HELJ* 24(2), 2018, 413, 415; A. Greene, *The Campaign to make Ecocide an International Crime: Quixotic Quest or Moral Imperative*, in *FELR* 30, 2018, 24; P. Patel, *Expanding Past Genocide, Crimes against Humanity, and War Crimes: Can an ICC Policy Paper Expand the Court's Mandate to Prosecuting Environmental Crimes*, in *LUCILR* 14(2), 2016, 181.

¹⁵ Government of the Republic of Vanuatu, *Statement by The Honourable Minister of Justice and Community Services, Ronald K Warsal (MP) at the 15th Session of the Assembly of States Parties to the Rome Statute*, 17.11.2016, in: https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP15/GenDeba/ICC-ASP15-GenDeba-Vanuatu-ENG.pdf. Durante l'Assemblea annuale degli Stati Parte della Corte Penale Internazionale tenutasi nel dicembre 2019, Vanuatu e le Maldive hanno invitato a tenere in «seria considerazione» la criminalizzazione dei danni di massa e la distruzione degli ecosistemi attraverso la creazione di una figura criminosa autonoma.

¹⁶ Si veda la richiesta di indagini preliminari contro Bolsonaro per crimini contro l'umanità, presentata da William Bourdon, avvocato francese in rappresentanza del leader indigeno Raoni Metuktire, il 22.1.2021. Cfr. F. Milhorange, *Jair Bolsonaro could face charges in The Hague over Amazon rainforest*, *The Guardian*, 23.1.2021 <https://www.theguardian.com/world/2021/jan/23/jair-bolsonaro-could-face-charges-in-the-hague-over-amazon-rainforest>. Si veda, anche, S. Maupas, *Brésil: le chef indigène Raoni porte plainte contre Jair Bolsonaro pour crimes contre l'humanité*, *Le Monde*, 23.1.2021, https://www.lemonde.fr/international/article/2021/01/23/le-chef-raoni-porte-plainte-contre-bolsonaro-pour-crimes-contre-l-humanite_6067349_3210.html; D. Phillips, *Indict Jair Bolsonaro over indigenous rights, international court is urged*, *The Guardian*, 28.11.2019, <https://www.theguardian.com/world/2019/nov/27/jair-bolsonaro-international-criminal-court-indigenous-rights>; Observatório do Clima, *Passando a Boiada. O segundo ano de desmonte ambiental sob Jair Bolsonaro*, 1.2021, 8,14 <http://www.oc.eco.br/wp-content/uploads/2021/01/Passando-a-boiada-1.pdf>.

¹⁷ A 5 anni da questo documento davanti alla CPI non vi sono indagini né processi in corso. Due comunicazioni riguardanti rispettivamente l'accaparramento di terre (o *land grabbing*) in Cambogia e lo sfruttamento delle risorse naturali del Lago Agrio della Amazzonia ecuadoriana non hanno portato a indagini preliminari. E ancora, anche nel caso *Ntaganda* il capo d'accusa avente a che vedere con lo sfruttamento illegale di risorse naturali è stato stralciato.

¹⁸ Si tratterebbe secondo Mireille Delmas Marty di «*élargir le champ pénal au nom de notre appartenance à la communauté mondiale*».

¹⁹ Sulle insufficienze degli strumenti internazionali e nazionali cfr. F. Bellivier, M. Eudes, I. Fouchard, *op.cit.*, 200-206; M. Delmas Marty, *Ambiguities and Lacunae: The International Criminal Court Ten Years on*, *JICJ* 11 (3), 2013, 553 ss..

uno strumento di tutela a vocazione universale, suscettibile poi di consolidarsi – anche con alcune differenziazioni – a livello nazionale o internazionale²⁰.

Non è nostro obiettivo in questa sede proporre soluzioni specifiche, né tanto meno assumere una posizione netta a favore o contro la scelta ipotizzata. Tenendo presente l'importanza di reagire alla crisi climatica e la complessità della discussione sulla criminalizzazione dell'ecocidio, vorremmo invece contribuire in questa fase a far emergere alcuni problemi di metodo e di contenuto, alcune insidie ma anche opportunità, connesse alla costruzione della fattispecie incriminatrice²¹.

2. “75 years after Crimes Against Humanity and Genocide coined at Nuremberg”. Così è formulato il sottotitolo dei lavori del Comitato di esperti, guidato da Philippe Sands e Dior Fall Sow, che è stato incaricato di formulare una definizione del crimine di ecocidio²². La premessa di Norimberga e della sua eredità è resa esplicita.

Riteniamo utile riprendere questo spunto per assumere il momento di cesura costituito da Norimberga²³, come paradigma di questa riflessione. Ciò servirà ad individuare alcuni elementi di continuità e altri di discontinuità col diritto penale internazionale vigente.

2.1. Le continuità con il paradigma Norimberga sono molteplici. Ci limiteremo qui ad evocarne solo alcune: lo ‘spirito’ di Norimberga, l’elemento di contesto e, quindi, la macchina penale internazionale, da intendersi come quell’insieme di meccanismi di giustizia penale elaborati a livello internazionale e nazionale, e organizzato secondo un approccio retributivo e/o restaurativo.

i) *Lo spirito*. Definiamo ‘spirito’ di Norimberga la scelta di individuare nel diritto penale la tecnica per *sancire*²⁴ un consenso attorno ad un valore che si assume come universale. Ovvero, la qualificazione penale come *logos* capace di fissare

²⁰ M. D. Marty *Préface*, in *Des écocrimes à l'écocide*, a cura di L. Neyret, Bruxelles 2015, XI ss. Sulla necessità di una codificazione coerente per la protezione dell'ambiente a livello internazionale cfr. F. Megret, *The Challenge of an International Environmental Criminal Law*, in *SSRN* 2010, <https://ssrn.com/abstract=1583610> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1583610>.

²¹ M. D. Marty *Préface*, *cit.*, XI ss.

²² Questo gruppo di esperti è stato creato nel novembre 2020 dalla Stop Ecocide Foundation ed è incaricato di redigere una definizione di ecocidio, cfr. <https://www.stopecocide.earth/press-releases-summary/top-international-lawyers-to-draft-definition-of-ecocide>.

²³ Definiscono questo momento come «birth certificate» del diritto penale internazionale, F. Jessberger, G. Werle, *Principles of International Criminal Law*, Oxford 2020, 6.

²⁴ Dal latino *sancire*: stabilire autoritativamente. È un lemma che ha la stessa radice di *sacer*.

torti e ragioni, di sancire il senso degli eventi storici con la forza della pena irrogata e del giudicato.

A Norimberga è sorto un nuovo ordine internazionale, fondato sul rispetto dei diritti umani e sulla universalità dei valori umanisti (in tensione con la specificità della Shoah). Si tratterebbe, ora come allora, di avviare un processo per consolidare valori condivisi o da condividere? Allora c'era la consapevolezza della necessità di superare lo stato nazione e l'evidenza dell'enormità di quel che era accaduto: oggi l'evidenza dell'enormità non è affatto così condivisa, né così fortemente percepita, in modo trasversale nello spazio e tra le generazioni. Attualmente occorre prendere coscienza dell'*interdipendenza* tra gli esseri viventi, e cristallizzare questa sensibilità, anche se al contempo si registrano dinamiche di rigetto della globalizzazione da parte dei sovranismi di ogni sorta.

La *ratio* di una nuova fattispecie incriminatrice sarebbe anzitutto quella di codificare un nuovo sacro²⁵, un patto etico che universalizzi la tutela della "biosfera", della casa comune dell'umanità? Cosa si vorrebbe comunicare ricorrendo al crimine di ecocidio? Ci si appella allo strumento penale chiedendo di fissare (e *imporre*) la presa di coscienza della crisi climatica e l'assunzione di un dovere di intervenire per arrestare ed evitare le minacce per le generazioni future? Da coscienza di alcuni a consapevolezza di tutti. Si è alla ricerca di un nuovo macrosimbolo²⁶ che *sancisca* la 'comunità di destino'²⁷?

La scelta di un termine potente e la forza del racconto prescelto (il crimine internazionale)²⁸ sembrerebbero confermare l'esigenza di consolidare un valore in cui diventa secondario il postulato di effettività.

Vi è infatti da chiedersi se la funzione primaria di tale incriminazione sia non tanto *sanzionare* dei comportamenti criminosi, quanto *sancire* la presa di coscienza dell'*interdipendenza* tra esseri umani e Natura e *dichiarare* lo stato di urgenza climatica. Qui, tuttavia, la strada è più ripida che a Norimberga: il consenso è meno solido, la sensibilità meno esplicita, i fenomeni sono in corso già da molto tempo (con accumulazioni significative) e per vederne alcuni effetti bisognerà attendere.

²⁵ In questo senso il codificare apre una dimensione duplice: sanzionare che diventa sancire.

²⁶ Ci si riferisce qui al diritto penale simbolico-espressivo, che è tale proprio in quanto, in certa misura, *prescinde* da una valutazione della necessità di tutela, sia in termini di bisogno, sia in termini di proporzionalità e di adeguatezza. Per tutti, anche per ulteriori riferimenti, cfr. C. E. Paliero, *Diritto penale e consenso sociale*, in *RIDPP* 1992, 849 ss.

²⁷ Espressione di Mireille Delmas Marty utilizzata per riferirsi alle sorti degli uomini e dei popoli legate tra di loro dinanzi, per esempio, ai mutamenti climatici, alle pandemie, alle scoperte della scienza, al mercato planetario. Cfr. M. D. Marty, *Une bussole des possible: Gouvernance mondiale et humanismes juridiques*, Parigi 2011, 56.

²⁸ Ogni norma penale è un racconto, così C. Sotis, *Fantastic voyage. Attraverso le specialità del diritto penale: la recensione al recente volume di Michele Papa*, in <https://www.questionegiustizia.it>, 25.7.2020.

ii) *L'elemento contestuale.* Ciascun crimine internazionale non si limita a sanzionare una singola condotta criminosa, ma ricomprende una moltitudine di possibili condotte, accomunate da un elemento di contesto.

I crimini internazionali sono costruiti secondo una tecnica di normazione differente rispetto ai reati comuni: accanto alle singole condotte criminose viene previsto un elemento comune (il c.d. elemento di contesto o *Chapeau*). Per i crimini contro l'umanità, ad esempio, occorre provare che i singoli comportamenti criminali (deportazione, tortura, ecc.) siano stati commessi nell'ambito di un attacco esteso o sistematico contro la popolazione civile. Ancora: i crimini di guerra devono essere stati posti in essere in connessione con un conflitto armato. L'elemento di contesto svolge dunque una funzione selettiva in un duplice senso, permettendo da un lato di distinguere i crimini internazionali dai delitti comuni e, dall'altro, di differenziare le varie ipotesi di crimine internazionale. Per quanto riguarda l'ecocidio dovrà essere ripreso tra quelli già esistenti (in particolare tra i crimini di guerra, crimini contro l'umanità o genocidio) o se ne dovrà congegnare uno nuovo? E se sì, prendendo in considerazione quali elementi²⁹?

iii) *La macchina.* La definizione normativa di ecocidio richiederà la messa a punto di un sistema sanzionatorio e l'elaborazione di meccanismi di *enforcement* (a livello nazionale e/o internazionale; secondo un approccio retributivo e/o restaurativo). Questo passaggio sarà cruciale per evitare che la penalizzazione in tale ipotesi rivesta una funzione meramente simbolico-espressiva.

La giustizia penale internazionale, come evolutasi in particolare dagli anni '90 in poi, cosa può offrire dinanzi ad una criminalità globalizzata, già all'opera e con portata distruttiva sul futuro, e che ha come attori principali macroagenti economici e una vittima collettiva, non sempre facilmente identificabile (umana, non umana, presente, futura)³⁰?

²⁹ Cfr., ad esempio, quanto proposto dal gruppo di ricerca Neyret nell'art. 2 del progetto di Convenzione, contenente la definizione di ecocidio, individua l'elemento di contesto in un «attacco esteso o sistematico alla sicurezza del pianeta», cfr. il testo della Convenzione in L. Neyret (dir.), *op.cit.*, 26.

³⁰ Emblematiche di tale complessità le pronunce che hanno riconosciuto all'elemento naturale la soggettività giuridica, tra cui la sentenza emessa dalla Corte Suprema di Uttarakhand (30.3.2017) nell'ambito del caso *Lalit Miglani vs Stato di Uttarakhand* e Altri, 64 ss. che riconosce alle entità naturali nello Stato di Uttarakhand soggettività giuridica e diritti equivalenti a quelli degli esseri viventi; cfr. la legge neozelandese *Te Award Tupua (Whanganui River Claims Settlement) Act 2017*, Public Act 2017 No. 7 in cui si legiferato in favore delle richieste del gruppo indigeno Maori nei confronti del fiume Whanganui e del suo ecosistema, assegnando personalità giuridica al sistema fluviale, <https://www.legislation.govt.nz/act/public/2017/0007/latest/whole.html#DLM6830854>. È altresì interessante segnalare che l'Ecuador nella Costituzione del 2008 ha dedicato un intero capo al Diritto della Madre Terra (Pachamama); la Bolivia, ha adottato la *Law of the Rights of Mother Earth nel 2010* e, infine, il New Mexico nel

Oltre alla riflessione sulla istituzione di una Corte penale internazionale dell'ambiente³¹ o sulla estensione della competenza della già esistente Corte Penale Internazionale³² potrebbe essere utile raccogliere quell'eredità di Norimberga che consiste nell'aver messo a fuoco i limiti di un sistema puramente retributivo (sia esso istituito a livello nazionale e/o internazionale). Ciò tenendo conto delle specificità della criminalità che coinvolge la biosfera, qui macroscopiche, già rese evidenti dalla legislazione e giurisprudenza. In particolare, si tratterebbe di approfondire (e innovare) la riflessione sulle forme di giustizia restaurativa, quanto meno concorrenti con la giustizia penale.

Mireille Delmas Marty scrive che “chissà se in un domani i monumenti nelle nostre piazze dedicati ai caduti cederanno il posto a monumenti dedicati alle generazioni future”³³. La funzione del diritto di una comunità mondiale affonderebbe le sue radici tanto nella costruzione della memoria quanto in un futuro condiviso. Perché il futuro diventa il collante di una nuova comunità tanto quanto la memoria, se non di più. Si tratta di arrestare ed evitare fenomeni già *in corso* e un futuro che potrebbe ‘uccidere’ la casa comune. L’obiettivo di *(ri)costruzione del futuro* è lo scopo

2013 ha promosso un *Bill of Rights* locale in cui include anche i Diritti della Natura e con cui si proibiscono le attività che in contrasto con tali diritti. Sulla discussione in corso in Francia sull’inserimento in Costituzione cfr. https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/11/22/pas-de-crime-d-ecocide-mais-un-delit-pour-punir-les-atteintes-a-l-environnement_6060716_3244.html e l’intervista rilasciata dal ministro della Giustizia e dalla ministra della Transizione Ecologica a *Le Dimanche* <https://www.lejdd.fr/Politique/barbara-pompili-et-eric-dupond-moretti-nous-creons-un-delit-decocide-4007210>.

³¹ Per una soluzione di questo tipo, in dottrina, cfr. L. Neyret (dir.), *op.cit.*; A. Lehmen, *The Case for the Creation of an International Environmental Court: Non-State actors and international environmental dispute resolution*, in *Colo Nat Resources Energy and Env'tl L Rev* 26(2), 2015; M. A. Drumbl, *International human rights, international humanitarian law, and environmental security: can the International Criminal Court bridge the gaps?*, in *ILSA J I&CL* 6(305), 2001, 329; M. A. Drumbl, *Waging War Against the World: The Need to Move from War Crimes to Environmental Crimes*, *cit.* Si veda, anche, quanto espresso da *International Academy of Environmental Sciences (IAES)* <http://www.iaes.info/contenuto-45-progetto-corte-penale.html>, da *The Biodiversity Alliance* (<https://biodiversity-alliance.org/what-we-do/campaigns/environmental-criminal-court/>) e, infine, da *International Rights of Nature Tribunal* (<https://www.rightsofnaturetribunal.org>).

³² Cfr., ad esempio, le proposte della *Stop Ecocide Foundation* (<https://www.stopecocide.earth>) e del Governo della Repubblica di Vanuatu, cfr. *Government of the Republic of Vanuatu, Statement by The Honourable Minister of Justice and Community Services, Ronald K Warsal (MP) at the 15th Session of the Assembly of States Parties to the Rome Statute*, 17.11.2016; e la risoluzione finale della *Convention Citoyenne pour le Climate*. In dottrina, cfr. A. Greene, *op.cit.*; P. Higgins, D. Short and N. South, *op.cit.*; A. Gauger et al., *Ecocide is the missing 5th Crime Against Peace*, London, 2012; M. A. Gray, *op.cit.*

³³ M. D. Marty, *Résister, responsabiliser, anticiper: Ou comment humaniser la mondialisation*, Parigi 2013, 165 «Nul ne sait si les monuments aux morts seront un jour remplacés par des monuments aux générations futures, mais on observe déjà que la représentation traditionnelle du droit, identifié à l’État et conjugué au présent, ne rend pas compte de la mondialisation actuelle caractérisée non seulement par l’extension du champ juridique dans l’espace mais aussi par une dilatation des effets dans le temps».

primario e prevalente nelle forme di giustizia restaurativa³⁴. Quest'ultima può essere contemporaneamente *backwards looking* e *forward looking*³⁵.

Nella giustizia restaurativa il rapporto fra passato e futuro è sintetizzato nella formula “verità e riconciliazione”, l’obiettivo nel futuro (riconciliazione) non può prescindere da un accertamento sul fatto (verità). Passato, presente e futuro sono intrinsecamente legati³⁶. La sistematicità, la temporalità, il tipo di vittime dei fenomeni che un crimine di ecocidio dovrebbe contrastare non metteranno in maggiore evidenza i limiti di meccanismi strettamente retributivi? La giustizia retributiva, infatti, è pensata e costruita attorno alla persona umana e alla temporalità dell’essere umano, non della Terra. Essa è molto al presente e rivolta al passato coerentemente con la sua dipendenza pena-sanzione, e invece la necessità di futuro chiederebbe un ‘luogo’ di verità e riconciliazione. Riconciliazione, rigenerazione con la natura, in un certo senso.

L’opposizione passato-futuro sembra dunque rilevante rispetto alle strade da intraprendere. Più si sancisce attraverso un meccanismo di giustizia retributiva, più si è ancorati al presente e rivolti al passato. Più ci si muove verso il futuro, dato che i fenomeni sono in corso e ancora da venire in larga parte, più le modalità potrebbero forse essere quelle (anche) della giustizia riparativa. Questo mostra un ulteriore livello di complessità del fenomeno che il diritto penale internazionale dovrebbe tradurre: l’essere dilaniato fra passato e futuro, fra fare chiarezza sancitoria/sanzionatoria.

2.2. Il paradigma di Norimberga consente di vedere alcune discontinuità della proposta di tipizzazione dell’ecocidio, in particolare in relazione al contesto e alle caratteristiche degli eventi che sono al centro di questo processo in corso, al bene tutelato, ai destinatari della fattispecie, all’elemento soggettivo e, infine, alla tecnica di costruzione della fattispecie.

i) *Dal never again al never*. Il processo di traduzione giuridica avviatosi con e dopo Norimberga aveva come riferimento macro-fatti storici. Il contesto di genesi del

³⁴ Cfr. A. N. Martin, *Justicia empresarial restaurativa y víctimas restaurativas*, in *Responsabilidad empresarial, derechos humanos y la agenda del derecho penal corporativo*, a cura di P. Galain, E. Saad-Diniz, Santiago 2021; C. Tomuschat, *Reparation for Victims of Grave Human Rights Violations*, *JINT’I&CL* 157, 2002. Per un approccio, secondo la *green criminology*, cfr. A. Nurse, *Contemporary Perspectives on Environmental Enforcement*, in *IJOTCC* 2020; G. Varona, *Restorative Pathways after Mass Environmental Victimization: Walking in the Landscapes of past Ecocides*, in *OSLS* 2019; M. Vormbaum, J. Werle, *Transitional Justice: Vergangenheitsbewältigung durch Recht*, Berlino 2018.

³⁵ Cfr. M. Vormbaum, J. Werle, *op.cit.*, 33.

³⁶ See J. Sarkin, *Refocusing Transitional Justice to Focus Not Only on the Past, But Also to Concentrate on Ongoing Conflicts and Enduring Human Rights Crises*, in *JIHLS* 7, 2016, 294.

crimine di ecocidio è differente: non ci sono vincitori e vinti, non c'è un fattore evenemenziale quale la Shoah. Si tratta di fenomeni in corso, comprovati da dati scientifici.

Qui cambia il rapporto con la linea del tempo: dobbiamo considerare e anticipare il futuro, ma abitiamo già la catastrofe. I fatti che la scienza ci descrive stanno e cadono insieme alla qualificazione. Non sono il punto di partenza, ma il risultato.

A Norimberga, inoltre, fu avviato un processo relativamente rapido di cristallizzazione in testi giuridici di norme di parte speciale, ma anche di parte generale in nome della tutela dell'umanità. Il contesto e i fenomeni dinanzi a cui ci pone la crisi climatica globale sono oggettivamente molto diversi. Vi è un processo in corso, ma con effetti meno dirompenti nell'immediato, più lento, ma alla lunga potenzialmente micidiale per l'intero pianeta.

Tra i molti documenti riguardanti l'urgenza climatica, si trova traccia delle sfide e anche delle trasformazioni che questa richiede (anche) al diritto. In particolare, è significativo il passaggio della Dichiarazione di Rio de Janeiro sull'ambiente e lo sviluppo, adottata nel 1992 durante il primo summit sulla Terra ³⁷, in cui nel Preambolo si riconosce "the integral and *interdependent* nature of the Earth, our *home*"³⁸. Questa indicazione potrebbe costituire la base per una svolta verso nuove frontiere per il diritto penale internazionale per la tutela del pianeta, come 'casa comune' dei suoi abitanti, umani e non umani? In gioco, infatti, non c'è più la tutela dei connotati dell'umanità (declinata come uguaglianza e dignità), come a Norimberga, ma la tutela del genere umano, in quanto interdipendente con la biosfera, come sfera della vita, capace di mettere a rischio, se compromessa, la sopravvivenza della nostra specie³⁹. Questa diversa visione dell'Umanesimo è stata magistralmente descritta da Mireille Delmas Marty come il passaggio dall'Umanesimo illuminista all'Umanesimo interdipendente⁴⁰.

³⁷ Cfr. ONU, *Report of the United Nations Conference on Environment and Development: Rio Declaration – Preamble*, 12.8.1992, https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_CO.NF.151_26_Vol.I_Declaration.pdf.

³⁸ Il corsivo è nostro.

³⁹ Oltre ad una serie di ricadute molto rilevanti della crisi climatica sul fenomeno delle migrazioni e, di conseguenza, sull'ulteriore onere di gestione dei flussi dovuti alla migrazione climatica che spetta ai governi «occidentali» quale conseguenza di un problema cui hanno dato causa in termini massicci.

⁴⁰ L'Umanesimo dell'Illuminismo, o dell'Emancipazione, si fondava sul dominio dell'essere umano sulla Natura. La crisi ecologica – e quella sanitaria- rivelano una nuova visione dell'Umanesimo, che l'Autrice chiama Umanesimo delle Interdipendenze. Un Umanesimo, questo, che rifiuta di collocare gli esseri umani in una posizione di dominio, collegandoli orizzontalmente con altri esseri viventi (solidarietà sociale) e con altri esseri non viventi (solidarietà ecologica). Cfr. M. D. Marty, *Dans la spirale des humanismes*, in <https://legrandcontinent.eu/fr/>, 16.1.2021, (che individua nella spirale delle diverse visioni dell'Umanità la bussola dinanzi agli sconvolgimenti attuali, indicando l'Umanesimo in relazione, l'Umanesimo emancipato-

La Dichiarazione di Rio potrebbe essere individuata come il testo che annuncia il consenso che il nuovo “cidio” vorrebbe costruire? Non per dire no, come a Norimberga, a qualcosa che già si era verificato e si ripeta ancora, affermando un *never again*, ma per arrestare ed evitare che ciò che è già in corso realizzi una catastrofe annunciata e corroborata da dati scientifici, un *never*, in un certo senso?

Se l’obbiettivo è ragionevole e corretto, più complesso è il metodo indicato. Il diritto penale internazionale è strumento adeguato per accogliere una prospettiva che ha il proprio fuoco di interesse sul futuro (e non sul passato)?

ii) *Dalla tutela dell’umanità alla tutela della casa comune dell’umanità.* Il male che il genocidio e i crimini contro l’umanità codificavano per la prima volta nel diritto penale internazionale di Norimberga era male compiuto dall’essere umano *direttamente* sull’essere umano. Ecocidio, invece, è male fatto dall’essere umano *indirettamente* sull’essere umano. Compromettendo la bilancia ecologica, si innescano dinamiche che mettono a rischio la sopravvivenza di persone e popolazioni.

La nuova fattispecie incriminatrice dovrebbe, quindi, punire fenomeni che indirettamente compromettono l’umanità.

Se un tempo la minaccia era diretta, ora è indiretta, ma le conseguenze dell’alterare i cicli vitali maggiori – innalzamento del mare, acidificazione, riscaldamento globale – potrebbero essere catastrofiche.

Una ulteriore discontinuità, connessa alle precedenti, può quindi essere rinvenuta nel *bene* da proteggere. Il diritto penale internazionale, come già osservato, in linea con l’Umanesimo illuminista, affermava i diritti umani e le libertà dei cittadini, tutelando l’umanità, intesa come eguaglianza e dignità della persona “senza distinzione alcuna”, secondo la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.

In questo caso specifico, la rottura è solo apparentemente non radicale: ciò che è in gioco è la tutela della casa comune, che è condizione necessaria della vita dell’umanità stessa. Proteggendo la biosfera, come ramo su cui stiamo seduti, si riconosce la presa di coscienza della interdipendenza tra essere umano e natura e del legame di sussistenza essere umano e ambiente. I diversi cicli vitali sono i diversi rami dell’albero della vita a cui siamo appesi e in cui abbiamo la nostra casa. Ogni volta che ne comprometti uno, comprometti le condizioni di vita di milioni di persone. La rivoluzione è profonda, sia sul piano antropologico, politico e giuridico.

illuminista, l’Umanesimo interdipendente (a livello sociale ed ecologico) sino, al prossimo, Umanesimo in gestazione.

Mettere bene a fuoco il bene giuridico da tutelare sarà pre-condizione per arrivare a tipizzare, ed eventualmente scomporre, le singole condotte punibili⁴¹.

iii) *Dal singolo agli enti collettivi*. Il diritto penale internazionale ha fatto della responsabilità penale individuale il proprio pilastro. Anzi, si è strutturato, sin dalla sua nascita, per personalizzare la responsabilità penale per crimini internazionali, secondo un approccio rivoluzionario⁴².

Tuttavia, la responsabilizzazione delle persone giuridiche non è stata ignorata⁴³ e, a più riprese, è una questione che si ripresenta nell'evoluzione del diritto e della giustizia penale internazionale, come rivelano le discussioni che vi sono state a tale riguardo durante la Conferenza di Roma, istitutiva della Corte penale internazionale con funzioni permanenti⁴⁴.

Qui torna ad essere questione centrale⁴⁵. Se è vero che anche a Norimberga si trattava di giudicare il *potere*, la sovranità che può essere distruttrice⁴⁶, rimediando alle insufficienze della legislazione nazionale, anche il 'bisogno' di un crimine di ecocidio si basa sulla constatazione che non esistono strumenti adeguati per punire i veri sovrani di oggi, le grandi *corporations*, che si pongono come gli autori archetipici

⁴¹ In tale percorso sarà opportuno individuare e scomporre la fattispecie penale in un elemento di contesto e individuare singoli – anche se ampi- settori: inquinamento dei mari e degli oceani, dell'atmosfera, la distruzione delle foreste ecc.

⁴² F. Jessberger, G. Werle, *op.cit.*, 6.

⁴³ W. Kaleck, M. Saage-Maaß, *Corporate Accountability for Human Rights Violations Amounting to International Crimes: The Status Quo and its Challenges*, in *JICJ* 8(3), 2010, 699 ss.; J.A. Bush, *The Prehistory of Corporations and Conspiracy in International Criminal Law: What Nuremberg Really Said*, in *CLR* 109 (5), 2009, 1094 ss. In una prospettiva storica, ancorché incentrato sulle responsabilità individuali, si veda F. Jessberger, *On the Origins of Individual Criminal Responsibility under International Law for Business Activity: IG Farben on Trial*, in *JICJ* 8(3), 2010, 783 ss.; cfr. C. Kaeb, *The Shifting Sands of Corporate Liability under International Criminal Law*, in *GWILR* 49, 2016; H. van der Wilt, *Corporate Criminal Responsibility for International Crimes: Exploring the Possibilities*, in *Chinese J Int'l L* 12, 2013; K. Fauchald, J. Stigen, *Corporate Responsibility before International Institutions*, in *GWILR* 40, 2009.

⁴⁴ F. Bellivier, M. Eudes, I. Fouchard, *op.cit.*, 256 ss.; A. Clapham, *The Question of Jurisdiction Under International Criminal Law Over Legal Persons: Lessons from the Rome Conference on an International Criminal Court*, in *Liability of Multinational Corporations under International Law*, a cura di M.T. Kamminga, S. Zia-Zarifi, L'Aia 2000, 139 ss.; M. Delmas Marty, *Ambiguities and Lacunae: The International Criminal Court Ten Years on*, *cit.*, 553 ss.

⁴⁵ Alcuni spunti significativi potranno ricavarsi anche dal cd. diritto penale internazionale economico, oggetto di interesse crescente da parte della dottrina. Tra i tanti contributi cfr. K. Ambos, *International Economic Criminal Law: the Foundations of Companies' Criminal Responsibility under International Law*, in *CLF* 2018, 499 ss.; si veda anche la *special issue* F. Jessberger, J. Geneuss, *Transnational Business and International Criminal Law*, in *JICJ* 8(3), 2010; A. N. Martin, *Hacia un Derecho penal económico europeo de los Derechos humanos*, in <https://indret.com/presentacion/>, 3.2020; Report dell'Expert Panel of the International Commission of Jurists (ICJ), *Corporate Complicity and Legal Accountability, Vol. I: Facing the Facts and Charting a Legal Path*, Ginevra 2008.

⁴⁶ In tal senso Norimberga ha costituito un momento di cristallizzazione giuridica fondativa.

delle gravissime violazioni ambientali (spesso anche con la complicità degli Stati)⁴⁷. Il rapporto con la responsabilità personale diviene quindi più complesso. Senza la previsione di una tale forma di responsabilità la fattispecie incriminatrice avrebbe davvero una scarsa effettività. Tale aspetto è strettamente collegato ad una questione più generale: sul piano strutturale, una fattispecie di ecocidio per quali soggetti dovrebbe funzionare? Si rivolge al singolo industriale, alla grande impresa, al capo dello Stato? Chi è il *Potere* che mettiamo sul banco degli imputati, che condanniamo e verso cui dovrebbe essere eseguita la pena? Andrebbe prevista sia una responsabilità individuale che una responsabilità collettiva (delle imprese e dello Stato)?

iv) *Al di là del dolo?* Fra le tante altre discontinuità va quantomeno accennata la discussione attorno all'elemento soggettivo del crimine di ecocidio. Il diritto penale internazionale contempla esclusivamente crimini dolosi, anche per la natura di tali illeciti, quali crimini a concorso tendenzialmente necessario⁴⁸. Ora, i fenomeni in oggetto, ammetterebbero una concezione più ampia di dolo, con un'apertura al dolo eventuale⁴⁹? Oppure, data la rilevanza del bene tutelato, ci si dovrebbe spingere oltre il dolo? Se sì, quanto oltre si potrebbe andare? Sarebbe opportuna un'estensione a un'imputazione a carattere colposo⁵⁰ o persino a forme di *strict liability*⁵¹?

v) *Da reati di evento a reati di pericolo?* A tale notazione se ne accompagna un'altra che annuncia una ulteriore possibile discontinuità. Nel diritto penale internazionale è consolidata la costruzione delle fattispecie come reati di evento. Occorre chiedersi se un'altra rivoluzione di parte generale con cui bisognerebbe fare i conti non sia l'ingresso di reati di pericolo concreto o addirittura di pericolo astratto, dato che non

⁴⁷ L'importanza di tenere conto delle caratteristiche dell'autore in relazione ai fenomeni in oggetto è evidenziata anche da A. Nieto secondo cui: «*Si en Nüremberg el modelo era la criminalidad estatal, aquí se trataría de la criminalidad protagonizada por empresas multinacionales*», cfr. A. N. Martín, *Cambio climático y Derecho Penal Internacional del medio ambiente*, in <http://www.juecesdemocracia.es>, 7.2020, 64. Per questo, l'ecocidio sarebbe l'esempio secondo l'Autore, «*de un nuevo paradigma*» rispetto alle figure classiche del diritto penale internazionale «*que siguen respondiendo al paradigma de la criminalidad de estado instaurado en Nüremberg*».

⁴⁸ Sul principio di colpevolezza nel diritto penale internazionale e nel sistema dello Statuto di Roma cfr, per tutti, anche per ulteriori riferimenti, A. Vallini, *La mens rea*, in *Introduzione al diritto penale internazionale*, E. Amati, M. Costi, E. Fronza, P. Lobba, E. Maculan. Torino 2020, 143 ss.

⁴⁹ Sul dolo eventuale, come criterio di imputazione nel diritto e nella giurisprudenza penale internazionale, anche per ulteriori riferimenti, cfr. A. Vallini, *op.cit.*, 145 ss.

⁵⁰ Sui confini tra *recklessness* e *negligence* e per una attenta e approfondita analisi della giurisprudenza penale internazionale a tale riguardo cfr. A. Vallini, *op.cit.*, 143 ss. È qui opportuno segnalare il recente progetto di Legge Francese, presentato il 10 febbraio 2021, «*portant la lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets*» che propone l'introduzione di un *délit* (e non di un *crime*) di ecocidio a carattere doloso.

⁵¹ La *strict liability* è abbastanza diffusa nella legislazione penale ambientale in ordinamenti di *common law*.

conosciamo, o conosciamo molto poco, le concatenazioni causali tra i fenomeni che si vorrebbero contrastare con gli eventi che si vorrebbero prevenire.

3. “*This offence still does not exist and in order for that to happen, it first has to be precisely defined*”⁵². Così affermava la penalista belga Françoise Tulkens, presidente del Tribunale Monsanto⁵³. Il percorso di costruzione della fattispecie incriminatrice (e il suo recepimento⁵⁴) richiede di stabilire con precisione i diversi elementi dell’ecocidio.

Accanto a tale aspetto specifico rimane un interrogativo più generale sul bisogno di un crimine di ecocidio e sul ruolo e sulle funzioni che può avere lo strumento penale internazionale.

Se la funzione poietica è indubbiamente un elemento a favore dell’introduzione di questa fattispecie incriminatrice, essa non può, da sola, essere sufficiente.

Dinanzi a questo processo giuridico *in fieri*, di diritto “in gestazione”, l’esito è incerto. Le sfide presenti in parte sono inedite e la complessità deve essere ancora ben decifrata. Le continuità e discontinuità, alcune delle quali individuate in questa riflessione, rivelano un altro fondamentale interrogativo, ovvero se il fulcro della codificazione debba essere il diritto penale internazionale o il diritto penale economico. Vi è da chiedersi se l’ecocidio è ‘figlio’ del diritto penale internazionale o se, invece, si colloca nel mezzo, per così dire, tra diritto penale internazionale e diritto penale economico, richiedendo dunque non solo un’evoluzione del diritto penale internazionale, ma anche un’integrazione con questo specifico settore del diritto penale, inaugurando un nuovo paradigma. Bisogna peraltro notare, in riferimento ai modelli sanzionatori, come proprio nell’ambito del diritto penale economico, in particolare di quello rivolto agli enti, tendano a svilupparsi strategie di reazione agli illeciti che guardano al *futuro*, piuttosto che al passato⁵⁵; ciò che consente di presagire la possibilità e proficuità di integrazione tra i modelli.

Ma se dunque si trattasse di integrazione del paradigma di Norimberga e non di mero adeguamento alle esigenze maggiormente sentite oggi, quale dovrebbe essere il

⁵² Il corsivo è nostro.

⁵³ Così nell’Intervista pubblicata nel quotidiano Le Monde, *Quel est le contexte juridique du vrai-faux «procès» de Monsanto?*, 16.10.2016. Sul Tribunale di Monsanto, cfr. Monsanto Tribunal and People’s Assembly, *Report by Navdanya International*, L’Aia, 14-16.10.2016, https://peoplesassembly.net/wp-content/uploads/2016/12/MonsantoTribunalPeoplesAssembly_Report_24.12..pdf; M. Colacurci, *Il “Tribunale Monsanto”: le imprese transnazionali dinanzi alla responsabilità per ecocidio?*, in *Jus*, 1, 2018, 145-166.

⁵⁴ Dal livello universale al livello nazionale; dal nazionale, poi, l’incriminazione potrebbe essere codificata a livello internazionale.

⁵⁵ Cfr., ad esempio, M. Galli, *Giudicare l’avvenire: uno studio a partire dalla Convention judiciaire d’interet public*, in *RIDPP* 3, 2018, 1285 ss.

centro e quale la periferia della nuova fattispecie: il diritto penale internazionale o il diritto penale economico⁵⁶?

Un approfondimento di questo profilo e degli elementi di continuità e discontinuità dovrebbe aiutare a comprendere la maggiore o minore prossimità al paradigma di Norimberga. Se le discontinuità dovessero risultare prevalenti, la conseguenza sarebbe quella, una volta individuata la *ratio* a fondamento di un nuovo crimine internazionale, di dover fare i conti nell'elaborazione della fattispecie di ecocidio con un paradigma nuovo di diritto penale internazionale.

In tale scenario solo una spinta politica e il rigore, coniugato all'immaginazione, dei giuristi possono far evolvere la riflessione sulle risposte alla crisi climatica, strappando il cantiere aperto sull'ecocidio al solo spazio della domanda di punizione espressa dall'opinione pubblica.

L'epilogo potrebbe anche essere quello di valutare come non opportuna, non utile e non necessaria l'introduzione di un nuovo crimine internazionale. Oppure di ritenere bastevole l'insieme di strumenti già esistenti, anche fuori dal penale, nel diritto amministrativo e nelle misure sanzionatorie che esso prevede.

Se, invece, si continuerà nel percorso di una criminalizzazione autonoma dell'ecocidio occorrerà non farsi guidare da una logica binaria, ma, anzi, accettare un processo per *step* progressivi, sapendo che l'armonizzazione, il dialogo tra i giudici nazionali e la cooperazione tra istituzioni possono accompagnare i percorsi di universalizzazione.

Infine, se l'ecocidio diverrà un altro e nuovo crimine internazionale, sancendo la presa di coscienza e l'impegno dinanzi alla crisi climatica e sanitaria, dovrà essere formulato in maniera precisa, in conformità con la specialità del diritto penale. Il rischio, altrimenti, è che la figura criminosa assuma come funzione primaria il *sancire*⁵⁷, col risultato di assecondare quella dinamica di giuridicizzazione della nostra società e delle relazioni sociali per cui l'intervento giuridico è considerato suppletivo dell'agire politico.

⁵⁶ Si riprende qui lo schema sviluppato da Carlo Enrico Paliero ne *La fabbrica del Golem*, RIDPP, Aprile- Giugno, 2000, 466 ss.

⁵⁷ È interessante nuovamente fare riferimento al progetto di Legge francese presentato il 10 febbraio 2021, «*portant la lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets*» che ha proposto, come detto, l'introduzione di un *délit* (e non di un *crime*), mantenendo tuttavia il nome di ecocidio. Tale scelta soddisfa le richieste dell'opinione pubblica ed esprime una scelta, anzitutto, simbolico-espressiva (si mantiene il nome), senza preoccupazioni di effettività (è classificato come *délit*, intenzionale e inserito nel codice dell'ambiente e non in quello penale).